



# SUFFP

## **Regolamento del Consiglio della SUFFP per l'organizzazione della Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP**

**(Regolamento d'organizzazione SUFFP)**

del 23 novembre 2023

---

*Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Consiglio della SUFFP),*

visto l'articolo 10 capoverso 2 lettera c della legge SUFFP del 25 settembre 2020<sup>1</sup>,

*emana il seguente regolamento:*

### **Sezione 1: Oggetto**

#### **Art. 1**

Il presente regolamento concretizza l'organizzazione giuridica e i compiti giuridici del Consiglio della SUFFP e della Direzione della Scuola universitaria. Inoltre disciplina l'articolazione regionale della Scuola, le commissioni e la gestione dei dati di ricerca.

### **Sezione 2: Consiglio della SUFFP**

#### **Art. 2**            Presidenza

1 Il presidente o la presidente rappresenta il Consiglio della SUFFP verso l'interno e verso l'esterno.

2 Il Consiglio della SUFFP sceglie tra le sue fila un vicepresidente o una vicepresidente per il rispettivo periodo di carica. A riguardo tiene conto di un'adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche e dei generi.

3 Il vicepresidente o la vicepresidente sostituisce il presidente o la presidente in caso di impedimento.

<sup>1</sup> RS 412.106

### **Art. 3** Riunioni

- 1 Il presidente o la presidente detiene la presidenza durante le riunioni del Consiglio della SUFFP.
- 2 Il presidente o la presidente convoca riunioni:
  - a. ogniqualvolta gli affari lo richiedono, tuttavia almeno tre volte all'anno;
  - b. su richiesta di almeno due membri.
- 3 Le riunioni del Consiglio della SUFFP non sono pubbliche.
- 4 Il direttore o la direttrice e i responsabili o le responsabili nazionali dei dipartimenti partecipano alle riunioni del Consiglio della SUFFP con funzione consultiva.
- 5 Il presidente o la presidente può convocare alle riunioni del consiglio della SUFFP, autonomamente oppure su richiesta di un membro, altri collaboratori e collaboratrici della SUFFP nonché esperte ed esperti esterni.
- 6 Il presidente o la presidente può escludere dalle riunioni gli altri partecipanti secondo i paragrafi 4 e 5 senza bisogno di indicarne i motivi. Gli altri membri del Consiglio della SUFFP possono ottenere un'esclusione dalle riunioni a maggioranza semplice dei voti espressi. Il voto del presidente o della presidente è determinante in caso di parità.

### **Art. 4** Diritto di presentare richieste

- 1 Il presidente o la presidente determina gli affari da trattare e stabilisce l'ordine del giorno. Gli altri membri del Consiglio della SUFFP e il Direttore o la Direttrice possono richiedere per iscritto l'inserimento di affari nell'ordine del giorno. Se l'inserimento viene rifiutato, è necessario fornire una motivazione.
- 2 Il presidente o la presidente, gli altri membri del Consiglio della SUFFP, la Direzione della Scuola universitaria e il Direttore o la Direttrice possono presentare per iscritto richieste inerenti agli affari da trattare.
- 3 Il presidente o la presidente e gli altri membri del Consiglio della SUFFP possono presentare richieste in forma orale durante le riunioni del Consiglio della SUFFP.

### **Art. 5** Deliberazioni

- 1 Il Consiglio della SUFFP è abilitato a deliberare quando la maggioranza dei membri del Consiglio della SUFFP è presente fisicamente, oppure in collegamento telefonico, videoconferenza o in altra forma di telecomunicazione che consenta una comunicazione in tempo reale.
- 2 Di principio il Consiglio della SUFFP prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti espressi. Il voto del presidente o della presidente è determinante in caso di parità.
- 3 I membri del Consiglio della SUFFP non hanno il diritto di farsi rappresentare.
- 4 L'accordo della maggioranza di tutti i membri del Consiglio della SUFFP è necessario per:

- a. le decisioni concernenti l'emanazione nonché la revisione di ordinanze e regolamenti del Consiglio della SUFFP;
- b. le decisioni concernenti gli affari non ordinariamente menzionati nell'ordine del giorno;
- c. le decisioni mediante circolazione degli atti ai sensi del capoverso 5.

5 Il Consiglio della SUFFP può anche adottare decisioni mediante circolazione degli atti in forma scritta oppure tramite informazioni trasmesse per via elettronica, a meno che un membro richieda, entro tre giorni dalla data di spedizione della relativa richiesta, che l'affare venga trattato in una seduta.

6 In casi urgenti il presidente o la presidente può adottare le decisioni necessarie al posto del Consiglio della SUFFP (decisione presidenziale). Il presidente o la presidente informa immediatamente e in forma scritta il Consiglio della SUFFP in merito alle decisioni presidenziali.

7 Non possono essere prese decisioni presidenziali in merito agli affari secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettere c, d, h, i, j e k della legge SUFFP.

#### **Art. 6** Ricusa

1 I membri del Consiglio della SUFFP che potrebbero essere prevenuti in un affare si ricusano.

2 In caso di dubbio, il Consiglio della SUFFP decide in merito alla ricusa del rispettivo membro in assenza della persona interessata.

#### **Art. 7** Comitati

1 Il Consiglio della SUFFP istituisce i seguenti comitati permanenti al suo interno:

- a. Strategia e personale
- b. Formazione
- c. Ricerca e sviluppo
- d. Sviluppo delle professioni
- e. Finanze e Services

2 Il Consiglio della SUFFP può istituire altri comitati a tempo determinato.

3 Per ogni comitato il Consiglio della SUFFP nomina un presidente o una presidente di comitato e da due a tre membri supplementari.

4 Il presidente o la presidente del Consiglio della SUFFP presiede il comitato Strategia e personale. Non può detenere la presidenza del comitato Finanze e Services.

5 I comitati dibattono sugli affari che richiedono una decisione del Consiglio della SUFFP e formulano una raccomandazione.

**Art. 8** Riunioni di comitato

- 1 Le riunioni di comitato sono finalizzate a un'informazione e una discussione approfondita degli affari attinenti alla rispettiva sfera di competenza.
- 2 Le riunioni di comitato vengono convocate dal rispettivo presidente o dalla rispettiva presidente di comitato con la frequenza richiesta dagli affari da trattare.
- 3 Le riunioni di comitato non sono pubbliche.
- 4 Il Direttore o la Direttrice e il membro della Direzione della Scuola universitaria responsabile del rispettivo dipartimento partecipano alle riunioni di comitato con funzione consultiva. Alla riunione del comitato Strategia partecipa anche il Direttore supplente o la Direttrice supplente con funzione consultiva.
- 5 Il presidente o la presidente può invitare alle riunioni collaboratori o collaboratrici della SUFFP nonché esperte ed esperti esterni.
- 6 Il presidente o la presidente così come gli altri membri di comitato del Consiglio della SUFFP possono escludere dalle riunioni gli altri partecipanti secondo i paragrafi 4 e 5 che non sono membri del Consiglio della SUFFP, senza bisogno di indicarne i motivi.

**Art. 9** Segreteria del Consiglio della SUFFP

- 1 La segreteria è subordinata al Consiglio della SUFFP.
- 2 La segreteria sostiene il presidente o la presidente e, nell'ambito delle risorse disponibili, gli altri membri del Consiglio della SUFFP durante lo svolgimento delle loro attività.
- 3 La segreteria prepara gli affari del Consiglio dello IUFFP in collaborazione con il presidente o la presidente e assicura il flusso di informazioni fra gli organi della Scuola universitaria e con i servizi competenti delle autorità federali.
- 4 In collaborazione con il presidente o la presidente, la segreteria provvede a informare adeguatamente i membri della Scuola universitaria e altre cerchie interessate in merito agli affari del Consiglio della SUFFP.
- 5 La segreteria tiene il verbale delle decisioni del Consiglio della SUFFP e delle raccomandazioni dei rispettivi comitati.

**Art. 10** Servizio di compliance

- 1 Il Consiglio della SUFFP istituisce un servizio di compliance a supporto della sua funzione di vigilanza.
- 2 Il servizio di compliance svolge i suoi compiti in maniera autonoma e indipendente. Rende conto al presidente o alla presidente indipendentemente dalle istruzioni.
- 3 Il servizio di compliance sorveglia i processi e i procedimenti operativi in riferimento all'osservanza delle prescrizioni giuridiche, etiche e di altra natura, allo scopo di prevenire violazioni e danni d'immagine e preservare la SUFFP da eventuali rischi.

4 Il servizio di compliance organizza formazioni per il personale sulle direttive giuridiche ed etiche nonché sulla procedura di notifica nel caso in cui vengano constatate violazioni.

5 Il servizio di compliance sottopone annualmente al Consiglio della SUFFP un programma mirato in funzione dei rischi di compliance per approvazione. Il programma contempla misure per prevenire le violazioni e controlli in merito all'osservanza delle direttive giuridiche ed etiche.

6 Il servizio di compliance presenta almeno una volta all'anno un rapporto al comitato Finanze e Services.

7 Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti e dell'assunzione delle proprie responsabilità, il servizio di compliance detiene un diritto di accesso illimitato a tutti i documenti rilevanti della SUFFP. Il Consiglio della SUFFP, la Direzione della Scuola universitaria e tutti i collaboratori e collaboratrici sono tenuti a fornire al servizio di compliance le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.

8 Il servizio di compliance informa immediatamente il presidente o la presidente in merito a presunte manchevolezze o violazioni in riferimento alla compliance che potrebbero generare importanti perdite finanziarie o danni d'immagine. Il presidente o la presidente adotta successivamente i provvedimenti necessari.

### **Sezione 3: Direzione della Scuola universitaria**

#### **Art. 11** Composizione della Direzione della Scuola universitaria e della Direzione allargata della Scuola universitaria

1 La Direzione della Scuola universitaria è composta dal Direttore o dalla Direttrice, dal Direttore supplente o dalla Direttrice supplente e dai/dalle responsabili nazionali dei dipartimenti.

2 I direttori o le direttrici regionali e il/la responsabile dello Sviluppo della scuola universitaria e dello Stato maggiore della Direzione, il/la responsabile della Comunicazione e il/la responsabile del Servizio giuridico formano la Direzione allargata della Scuola universitaria.

#### **Art. 12** Direttore o Direttrice

1 Il Direttore o la Direttrice rappresenta la SUFFP verso l'interno e verso l'esterno.

2 Ha in particolare i seguenti compiti e competenze nonché i relativi diritti di presentare richieste e di impartire disposizioni:

- a. dirigere la SUFFP nell'ambito delle basi giuridiche, del mandato di prestazioni e dei mezzi finanziari disponibili;
- b. dirigere lo sviluppo delle strategie della SUFFP e sviluppare in modo consistente la SUFFP nel quadro della strategia globale approvata dal Consiglio della SUFFP;

- c. posizionare la SUFFP nel panorama universitario e della formazione professionale a livello nazionale e internazionale;
- d. assicurare la comunicazione interna ed esterna;
- e. garantire un sistema di garanzia della qualità uniforme;
- f. costituire, modificare e risolvere i rapporti di lavoro del personale della SUFFP. Rimangono riservate le competenze del Consiglio della SUFFP;
- g. garantire lo sviluppo del personale per i collaboratori e le collaboratrici;
- h. garantire un ambiente di lavoro stimolante e promuovere una cultura comune della SUFFP;
- i. organizzare gli scambi, due volte all'anno, della Direzione della Scuola universitaria con tutto il personale;
- j. allestire il budget annuale all'indirizzo del Consiglio della SUFFP;
- k. stipulare contratti nel quadro delle competenze finanziarie.

3 Il Direttore o la Direttrice riceve il supporto, nei suoi compiti, delle unità Sviluppo della scuola universitaria e Stato maggiore della Direzione, Relazioni internazionali, Comunicazione, Organizzazione e qualità, Risorse umane e Servizio giuridico.

**Art. 13** Direttore o Direttrice supplente

Il Direttore supplente o la Direttrice supplente sostituisce il Direttore o la Direttrice in caso di impedimento.

**Art. 14** Responsabili nazionali dei dipartimenti

1 La SUFFP è articolata nella Direzione e nei seguenti dipartimenti nazionali:

- a. Formazione;
- b. Ricerca e sviluppo;
- c. Centro per lo sviluppo delle professioni;
- d. Services.

2 Ai e alle responsabili nazionali dei dipartimenti competono in particolare i seguenti compiti:

- a. dirigere il dipartimento nell'ambito delle basi giuridiche, del mandato di prestazioni e degli obiettivi strategici del dipartimento nonché dei mezzi finanziari disponibili;
- b. provvedere allo sviluppo strategico delle prestazioni del dipartimento nel quadro della strategia globale della SUFFP coinvolgendo il personale dirigente del dipartimento;
- c. condurre la gestione della qualità del dipartimento;
- d. assicurare lo svolgimento delle procedure di reclutamento e dello sviluppo del personale in seno al dipartimento;

- e. garantire un ambiente di lavoro stimolante e promuovere la cultura comune della SUFFP nel dipartimento;
- f. organizzare lo scambio annuale tra il o la responsabile nazionale di dipartimento e il personale del dipartimento;
- g. allestire il budget del dipartimento nel quadro delle direttive all'indirizzo del Direttore o della Direttrice;
- h. stipulare contratti nel quadro delle competenze finanziarie;
- i. promuovere la collaborazione con altri dipartimenti.

3 I responsabili e le responsabili dei dipartimenti Formazione, Ricerca e sviluppo e Centro per lo sviluppo delle professioni rappresentano il loro dipartimento verso l'interno e verso l'esterno, allacciano contatti nazionali e internazionali e curano i contatti con gli stakeholder a livello nazionale e internazionale.

4 Il responsabile o la responsabile nazionale del dipartimento Services provvede affinché il dipartimento Services fornisca prestazioni innovative e orientate al bisogno per l'intera Scuola universitaria nelle unità Finanze, Controlling, Informatica, Facility Management, Biblioteca e Coordinamento regionale Lugano.

#### **Art. 15** Riunioni

1 Il Direttore o la Direttrice detiene la presidenza nelle riunioni della Direzione della Scuola universitaria.

2 Convoca almeno nove volte all'anno una riunione della Direzione della Scuola universitaria.

3 Il Direttore o la Direttrice nonché gli altri membri della Direzione della Scuola universitaria possono convocare alle riunioni altri collaboratori o collaboratrici della SUFFP nonché esperte ed esperti esterni.

#### **Art. 16** Diritto di presentare richieste

Il Direttore o la Direttrice, gli altri membri della Direzione della Scuola universitaria e i membri della Direzione allargata della Scuola universitaria possono presentare richieste alla Direzione della Scuola universitaria.

#### **Art. 17** Decisioni

1 La Direzione della Scuola universitaria è abilitata a deliberare se almeno tre membri sono presenti fisicamente, oppure in collegamento telefonico, videoconferenza o in altra forma di telecomunicazione che consenta una comunicazione in tempo reale.

2 I membri della Direzione della Scuola universitaria e i membri della Direzione allargata della Scuola universitaria non possono farsi rappresentare.

3 La Direzione della Scuola universitaria mira all'unanimità nelle sue decisioni.

4 Se non viene raggiunta l'unanimità, decide il Direttore o la Direttrice.

5 In casi urgenti la Direzione della Scuola universitaria può prendere decisioni tramite circolazione degli atti in forma scritta oppure tramite informazioni trasmesse per via elettronica.

6 Viene redatto un verbale sulle decisioni della Direzione della Scuola universitaria.

#### **Art. 18** Ricusa

1 I membri della Direzione della Scuola universitaria che potrebbero essere prevenuti in un affare si ricusano.

2 In caso di dubbio, la Direzione della Scuola universitaria decide in merito alla ricusa del rispettivo membro in assenza della persona interessata.

### **Sezione 4: Istituti regionali**

#### **Art. 19** Sedi e direttori e direttrici regionali

1 Gli istituti regionali della SUFFP hanno sede a Zollikofen (sede principale), Renens e Lugano.

2 Il Direttore o la Direttrice è a capo dell'istituto regionale presso la sede principale in veste di direttore o direttrice regionale.

3 Il Consiglio della SUFFP nomina un direttore regionale o una direttrice regionale per gli istituti regionali di Renens e Lugano su proposta del Direttore o della Direttrice.

#### **Art. 20** Compiti dei direttori e delle direttrici regionali

1 I direttori o le direttrici regionali promuovono un orientamento delle prestazioni della SUFFP commisurato alle esigenze regionali.

2 I direttori o le direttrici regionali hanno i seguenti compiti:

- a. rappresentare l'istituto regionale verso l'interno e verso l'esterno;
- b. garantire lo scambio di informazioni tra il livello nazionale e quello regionale;
- c. garantire lo scambio di informazioni in merito alle attività nei diversi dipartimenti e il coordinamento tra i dipartimenti presso l'istituto regionale;
- d. curare i contatti e gli scambi con i partner della formazione professionale e del panorama universitario nella regione;
- e. posizionare l'istituto regionale e le sue offerte nella regione;
- f. ideare e organizzare eventi regionali interni ed esterni;
- g. garantire un ambiente di lavoro stimolante e promuovere la cultura comune della SUFFP nell'istituto;
- h. organizzare lo scambio annuale tra la direzione regionale e il personale della regione.

**Art. 21** Direzioni regionali

1 Le direzioni regionali sono composte dal direttore o dalla direttrice regionale del rispettivo istituto regionale e da almeno un-a rappresentante di ogni dipartimento del rispettivo istituto regionale.

2 I singoli rappresentanti dei dipartimenti, supportano il direttore regionale o la direttrice regionale nello svolgimento dei suoi compiti.

**Art. 22** Comitati regionali

1 I comitati regionali sono composti da rappresentanti dell'interfaccia tra formazione professionale e politica con un'adeguata rappresentanza di organizzazioni del mondo del lavoro, Cantoni, scuole professionali, scuole professionali superiori, scienza e politica della formazione.

2 I comitati regionali possono essere consultati durante la pianificazione strategica, per l'orientamento delle nuove offerte d'insegnamento e dei nuovi servizi, nonché nella definizione delle priorità di ricerca.

3 Gli istituti regionali curano uno scambio regolare con i comitati regionali.

4 Il direttore regionale o la direttrice regionale è responsabile dell'occupazione dei seggi nel comitato regionale presso l'istituto regionale.

5 Il direttore regionale o la direttrice regionale presiede le riunioni della direzione regionale con il comitato regionale.

## **Sezione 5: Commissioni**

**Art. 23** Disposizioni generali

1 Il Consiglio della SUFFP e la Direzione della Scuola universitaria possono istituire commissioni composte da collaboratori e collaboratrici e persone esterne per il trattamento di affari specifici.

2 Il Consiglio della SUFFP stabilisce la remunerazione degli esperti e delle esperte esterne nelle rispettive commissioni.

3 I collaboratori e le collaboratrici della SUFFP svolgono il loro impegno nelle commissioni della SUFFP nel contesto del loro tempo di lavoro.

**Art. 24** Commissione d'ammissione ai cicli di formazione

1 La commissione d'ammissione per i cicli di formazione è composta dal/dalla responsabile nazionale del dipartimento Formazione e dai/dalle responsabili regionali della Formazione di tutti gli istituti regionali della SUFFP così come dal/dalla responsabile del ciclo di studio «Bachelor of Science in formazione professionale» o dal/dalla responsabile del ciclo di studio «Master of Science in formazione professionale».

2 Il responsabile nazionale o la responsabile nazionale del dipartimento Formazione detiene la presidenza.

**Art. 25** Commissione etica per la ricerca

1 La commissione etica per la ricerca è composta dal/dalla responsabile di un asse prioritario di ricerca e da quattro responsabili di campi di ricerca o almeno due responsabili di campi di ricerca e due senior researcher.

2 La commissione etica per la ricerca verifica, nel quadro di progetti di ricerca della SUFFP con dati personali, se è garantita la protezione dei partecipanti e dei loro dati e se vengono rispettate le disposizioni giuridiche del caso. La commissione etica per la ricerca emette un parere in merito agli aspetti etici del progetto di ricerca in questione.

**Art. 26** Commissione di nomina dei professori

1 Il Consiglio della SUFFP istituisce una commissione di nomina per il rilascio del titolo di «Professore per la formazione professionale SUFFP» o «Professoressa per la formazione professionale SUFFP».

2 La commissione di nomina dei professori è composta da professoressa e professori della SUFFP, un membro della Direzione della Scuola universitaria, un membro del Consiglio della SUFFP, un membro della Commissione del personale, un membro della Commissione degli studenti nonché un'esperta esterna o un esperto esterno.

3 Un membro della Direzione della Scuola universitaria detiene la presidenza.

4 La commissione di nomina dei professori esamina se le candidate e i candidati soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza sul personale SUFFP e formula raccomandazioni all'indirizzo della Direzione della Scuola universitaria.

**Art. 27** Commissione di selezione per la Direzione della Scuola universitaria

1 Il Direttore o la Direttrice avvia il reclutamento dei membri della Direzione della Scuola universitaria coinvolgendo il presidente o la presidente del Consiglio della SUFFP e riceve il supporto del/della responsabile Risorse umane durante il processo di reclutamento.

2 Il Direttore o la Direttrice effettua una preselezione delle candidate e dei candidati e istituisce una commissione di selezione con funzione consultiva. Il Direttore o la Direttrice presiede le riunioni della commissione di selezione.

3 La commissione di selezione è composta da due membri della Direzione della Scuola universitaria, un direttore regionale o una direttrice regionale, un membro dei quadri del rispettivo dipartimento, un membro della Commissione del personale del rispettivo dipartimento, un membro della Commissione degli studenti, il/la responsabile Risorse umane nonché un membro del Consiglio della SUFFP (seggio passivo).

4 La commissione di selezione svolge i colloqui di reclutamento e consiglia il Direttore o la Direttrice in merito alla nomina del membro della Direzione della Scuola universitaria.

5 Il Direttore o la Direttrice presenta una richiesta di assunzione del membro della Direzione della Scuola universitaria al Consiglio della SUFFP.

## **Sezione 6: Dati di ricerca**

**Art. 28**            Responsabilità riguardo all'anonimizzazione e alla conservazione

1 Le persone responsabili dei progetti di ricerca sono responsabili dell'anonimizzazione e della conservazione dei dati di ricerca.

2 La SUFFP mette a disposizione l'infrastruttura di base, le informazioni e le prestazioni di servizi per consentire l'archiviazione dei dati.

**Art. 29**            Termini per la conservazione

1 Il termine di conservazione minimo per i dati di ricerca ammonta a dieci anni.

2 In relazione all'archiviazione di dati di ricerca possono rendersi necessarie restrizioni in conseguenza di impegni contrattuali.

## **Sezione 7: Disposizioni finali**

**Art. 30**            Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento d'organizzazione IUFFP del 4 agosto 2006 è abrogato.

**Art. 31**            Entrata in vigore e pubblicazione

<sup>1</sup> Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

<sup>2</sup> Viene pubblicato sul sito web della SUFFP.

In nome del Consiglio della SUFFP

sig.

Il presidente: Adrian Wüthrich